II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

del 20 dicembre 1993

che proroga nel 1994 l'applicazione della decisione 92/584/CECA recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1993, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(93/727/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

Le disposizioni della decisione 92/584/CECA recante applicazione di preferenze generalizzate a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo [1] sono applicabili mutatis mutandis per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994.

I riferimenti a determinate date 1993 e 1994 nella decisione di cui al primo comma devono essere letti come riferimenti a date rispettivamente del 1994 e 1995.

Articolo 2

Il volume degli importi preferenziali per il periodo di sei mesi fino al 30 giugno 1994 corrisponderà alla metà del volume annuale degli importi corrispondenti per il 1993.

Articolo 3

Le modifiche dei codici NC previste nell'allegato della presente decisione sono applicabili dal 1° gennaio 1994.

Articolo 4

Nella decisione 90/672/CECA i riferimenti al regolamento (CEE) n. 693/88 sono sostituiti da riferimenti agli articoli da 66 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [2].

Articolo 5

La presente decisione è automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 1994 se alla data del 15 giugno 1994 il Consiglio non ha adottato il nuovo regime che disciplina il sistema di preferenze tariffarie generalizzate.

Il volume dei contingenti e dei massimali preferenziali del periodo di sei mesi fino al 31 dicembre 1994 corrisponderà alla metà del volume annuale degli importi corrispondenti previsti per il 1993.

Ogni quantitativo inutilizzato al 30 giugno 1994 dei contingenti tariffari e dei massimali che nel 1993 non formavano oggetto di due volumi semestrali potrà essere attribuito alle importazioni realizzate sino al 31 dicembre 1994.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993.

Il presidente
W. CLAES

[1] GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 46.

[2] GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Modifiche dell'allegato I della decisione 90/672/CECA

Colonna 2, numero d'ordine 60.0010 :

— anziché : 7207 11 19

— leggasi : 7207 11 14
7207 11 16

Colonna 2, numero d'ordine 60.0030 :

— anziché : 7207 19 15

— leggasi : 7207 19 14
7207 19 16

— anziché : 7213 31 00
7213 39 00

— leggasi : 7213 31
7213 39

— anziché : 7214 40 91
7214 40 99

— leggasi : 7214 40 31
7214 40 39
7214 40 90

— anziché : 7214 50 91
7214 50 99

— leggasi : 7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90

Colonna 2, numero d'ordine 60.0040 :

— anziché : 7216 50 90

— leggasi : 7216 50 91
7216 50 99

Colonna 2, numero d'ordine 60.0060 :

— anziché : 7222 10 51
7222 10 59
7222 10 99

— leggasi : 7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89